

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 7 Novembre 2023, n. 302 - 24473

“Determinazioni sull'ammissibilità della proposta di legge regionale di iniziativa popolare avente ad oggetto ‘Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019’, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 4/1973”.

(Proposta di deliberazione n. 317)

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

preso atto che in data 28 agosto 2023 è stata depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), la proposta di legge regionale di iniziativa popolare avente a oggetto “Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019”;

visto il parere della Commissione di garanzia 12 ottobre 2023, n. 1 che ha ritenuto, all'unanimità, ricevibile e, a maggioranza, ammissibile la suddetta proposta di legge di iniziativa popolare;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 25 ottobre 2023, n. 351 che ha valutato ricevibile la proposta di legge in conformità con il parere n. 1/2023, espresso all'unanimità dalla Commissione di garanzia;

considerato che, con la citata deliberazione, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di rimettere all'Assemblea regionale la pronuncia sull'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge regionale 4/1973 non avendo assunto una decisione sul punto;

visto l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4/1973, il quale dispone che l'Ufficio di Presidenza decida, all'unanimità dei presenti, sulla ricevibilità e sull'ammissibilità della proposta e che, qualora l'unanimità non sia raggiunta, deliberi il Consiglio regionale;

preso atto che la deliberazione concernente la ricevibilità della proposta di legge è stata assunta all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza;

considerato che la proposta di legge risulta conforme all'articolo 2 della legge regionale 4/1973, in quanto non riguarda leggi tributarie e di bilancio, leggi concernenti l'organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico e il ruolo organico del personale;

preso atto che la Commissione di garanzia, con il parere n. 1/2023 ha ritenuto di dover verificare, con riferimento ai limiti entro i quali deve essere espresso il parere sull'ammissibilità, non solo il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 4/1973, ma anche gli altri vincoli

discendenti da fonti statutarie, non potendo l'iniziativa legislativa popolare eccedere i limiti delle competenze regionali, né proporre norme incompatibili con lo Statuto;

rilevato, altresì, che la Commissione di garanzia, nell'espletamento delle sue funzioni, ha ritenuto anche di valutare l'esistenza di eventuali profili di manifesta illegittimità costituzionale o incompatibilità con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, attesa l'espressa prescrizione costituzionale che l'esercizio della potestà legislativa regionale avvenga nel rispetto di tali vincoli;

richiamate le motivazioni espresse dalla Commissione di garanzia a sostegno dell'ammissibilità della proposta di legge e ritenuto di condividerle;

delibera

di dichiarare ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare avente a oggetto "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019", presentata in data 28 agosto 2023, conformemente al parere 12 ottobre 2023, n. 1 espresso dalla Commissione di garanzia.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Stefano ALLASIA)